

FAQ

1. Per ottenere il punteggio “accessibilità” è necessario che tutta la struttura ricettiva sia accessibile?

Rif. articolo 19 del bando e allegato 1

Il punteggio “accessibilità” sarà assegnato se la struttura realizzata rispetterà i parametri previsti dal punto 5.3 del Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 per le strutture ricettive:

Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, etc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.

Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico.

Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più.

In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme. La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di una via di esodo accessibile.

Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.

2. Se realizzo un garage come servizio complementare all'attività ricettiva, lo posso utilizzare quando non ho ospiti?

Rif. articoli 10, 13 e 15 del bando

Ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 21/2016, l'autorimessa può essere utilizzata solo dai veicoli delle persone alloggiate.

Ai sensi dell'art. 13 del bando, sono ammissibili i costi “imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti”. Inoltre ai sensi dell'art. 15 del bando i costi devono essere “congrui e ragionevoli”. In particolare, affinché un costo sia considerato “congruo”, lo stesso deve essere commisurato alla dimensione dell'attività ricettiva (“Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, paragrafo 2.3).

Dalla documentazione trasmessa a corredo della domanda di sostegno dovrà pertanto emergere in modo chiaro che il costo imputato al progetto per la creazione del servizio complementare sia ammissibile in quanto funzionale alla realizzazione di un'autorimessa o di un posto auto effettivamente destinabile agli ospiti, in relazione alla dimensione dell'attività ricettiva e alla sua coesistenza o meno con la residenza o il domicilio del titolare dell'attività ricettiva, nella medesima unità abitativa (B&B) o nel medesimo edificio (ad esempio, affittacamere o unità abitative ammobiliate a uso turistico in edifici con più unità abitative, una delle quali occupata dallo stesso titolare dell'attività ricettiva). Il GAL procederà alla verifica dell'ammissibilità dei costi analizzando la questione caso per caso, tenendo conto dello stato di fatto ante e post intervento, con particolare attenzione nel caso in cui la struttura ricettiva e di conseguenza i servizi complementari siano realizzati nell'ambito dell'edificio in cui il beneficiario risulta residente o domiciliato.

3. Il punteggio per “Servizio di trasporto bici e bagagli per gli alloggiati” può essere ottenuto anche se non è collegato con un investimento specifico inserito tra i costi (il mezzo di trasporto utilizzato è già in possesso)?

Rif. articolo 19 del bando e Allegato 1

Il punteggio può comunque essere assegnato, purché nel piano aziendale (Allegato 4) nella sezione specifica il beneficiario descriva in modo dettagliato come viene assicurato il servizio agli alloggiati.